



# ANSAIF

Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza  
in Aziende di Intermediazione Finanziaria

---

# STATUTO

Rel. 02\_2008

## **Sommario**

|  |   |
|--|---|
| <b>STATUTO</b> .....   | 1 |
| Sommario .....   | 2 |
| TITOLO I - Denominazione - Sede - Scopo .....                | 3 |
| TITOLO II – Soci .....                                       | 4 |
| TITOLO III – Organi dell’Associazione.....                   | 5 |
| TITOLO IV – Assemblea.....                                   | 5 |
| TITOLO V - Consiglio Direttivo .....                         | 6 |
| TITOLO VI - Presidente .....                                 | 6 |
| TITOLO VII – Revisori dei Conti .....                        | 6 |
| TITOLO VIII – Collegio dei Probiviri .....                   | 7 |
| TITOLO IX - Amministrazione – Entrate – Rendicontazione..... | 7 |
| TITOLO X - Durata - Scioglimento.....                        | 8 |

## **TITOLO I - Denominazione - Sede – Scopo**

### **Art. 1**

È costituita l'associazione senza fini di lucro “**Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Aziende di Intermediazione Finanziaria (ANSSAIF)**”, con sede legale in Roma, e la sede amministrativa presso il domicilio del Presidente in carica, avente come scopo:

- la partecipazione alla maturazione, in tutte le sedi opportune, anche universitarie, della consapevolezza dei problemi connessi alla necessaria protezione dei beni informatici, dei dati e delle informazioni, per garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità;
- la promozione di studi e ricerche nel campo della sicurezza ICT (Information and Communication Technology), curando altresì di individuare processi e momenti di integrazione della sicurezza logica e di quella fisica;
- la conservazione del patrimonio di esperienze professionali degli specialisti di sicurezza del settore, anche al termine della loro attività lavorativa.

### **Art. 2**

L'Associazione si propone, al fine di raggiungere gli scopi sociali, di curare la condivisione di esperienze e conoscenze atte a migliorare l'attività professionale degli associati.

L'Associazione, per completezza, onde conseguire le sue finalità istituzionali, può:

- curare la promozione culturale e l'aggiornamento dei soci;
- concorrere alla formazione di giovani specialisti;
- fornire informazioni sulla regolamentazione in ordine a tutti gli aspetti concernenti gli obblighi delle aziende e dei responsabili di sicurezza nei confronti delle norme.

### **Art. 3**

Per conseguire i suoi scopi l'Associazione si riunisce in congresso, promuove e, se del caso, organizza:

- attività di ricerca specialistica, incluso il disegno di modelli di prevenzione,
- attività di formazione,
- corsi di aggiornamento,
- conferenze e manifestazioni comunque utili allo scopo sociale.

L'Associazione promuove rapporti con associazioni ed organizzazioni aventi finalità coerenti con il proprio scopo statutario, nonché ogni altra iniziativa ritenuta opportuna, anche dinanzi alle pubbliche amministrazioni che operano nel settore, compresa la pubblicazione di monografie, studi, riviste e/o periodici.

## **TITOLO II – Soci**

### **Art. 4**

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche che giuridiche, a patto che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

## **Art. 5**

Si può far parte dell'Associazione come:

- **Socio Fondatore**: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- **Socio Ordinario**: chi ricopra od abbia ricoperto in passato l'incarico di Responsabile della Sicurezza ICT in un'azienda operante nel settore del credito e dell'intermediazione finanziaria; possono anche essere classificati in questa categoria coloro che svolgano o abbiano svolto l'attività nell'area della sicurezza ICT per più di 48 mesi ed abbiano esperienza lavorativa nel settore del credito e dell'intermediazione finanziaria. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accettare come socio ordinario anche chi ha svolto o svolge attività di particolare interesse nel campo della sicurezza.
- **Socio Sostenitore**: Aziende di intermediazione finanziaria, Associazioni, Pubbliche Amministrazioni.
- **Socio Onorario**: la qualifica di socio onorario può essere attribuita dal Consiglio Direttivo a coloro che hanno reso dei servizi particolarmente utili, per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

## **Art. 6**

Il Consiglio Direttivo potrà decidere di istituire la categoria "Socio Studente", definendone le modalità.

## **Art. 7**

Tutte le domande di iscrizione dovranno essere sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo al quale è riservata la ratifica dell'ammissione. Il nuovo socio dovrà espressamente accettare lo statuto dell'Associazione.

## **Art. 8**

La qualifica di socio è intrasmissibile.

## **Art. 9**

I soci versano la quota annuale di partecipazione determinata annualmente dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre solare.

## **Art.10**

Ogni socio ha il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa allo scopo di conseguire le finalità della Associazione, di osservare le norme del presente Statuto e mantenere un comportamento corretto nei confronti della categoria e dei singoli soci.

## **Art. 11**

Ogni socio (*fondatore, ordinario, onorario e sostenitore*) ha un obbligo di riservatezza su quanto appreso nel corso dell'attività associativa. *I soci sostenitori possono utilizzare liberamente i risultati dei lavori / progetti curati dall'Associazione a condizioni che venga citata correttamente la fonte.*

### **Art. 12**

La qualifica di socio si perde: per recesso, per il mancato versamento della quota annuale e per esclusione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo per comportamenti contrari allo Statuto, alle regole ed all'etica dell'Associazione.

## **TITOLO III – Organi dell'Associazione**

### **Art. 13**

Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente; i revisori; il Collegio dei Probiviri.

## **TITOLO IV – Assemblea**

### **Art. 14**

Alle assemblee ordinarie o straordinarie hanno diritto di intervenire tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo, mediante apposita comunicazione inviata ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

L'assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo quando lo riterrà opportuno; dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne faccia richiesta un terzo dei soci.

L'assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata entro il 31 maggio di ogni anno:

- approva il bilancio, corredato della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta; nomina il Consiglio Direttivo;
- delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

### **Art. 15**

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza di più della metà dei soci intervenuti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

### **Art. 16**

Possono partecipare all'assemblea e votare i soci presenti personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio. Ogni delegato non potrà rappresentare più di tre soci.

### **Art. 17**

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà stabilire le modalità di partecipazione alle assemblee e di votazione a distanza mediante via telematica.

### **Art. 18**

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### **Art. 19**

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo che nomina il segretario per redigere il verbale. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario, salvo che risultino da atto notarile.

## **TITOLO V - Consiglio Direttivo**

### **Art. 20**

*Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea ed è composto da tre a diciotto membri.*

Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dura in carica due anni e comunque fino a che l'assemblea ordinaria non procede al rinnovo delle cariche.

Il Consiglio Direttivo determina la quota sociale annua che deve essere versata dai soci per far parte dell'associazione. Si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno due suoi membri per deliberare sulle questioni connesse all'attività dell'associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO VI - Presidente**

### **Art. 21**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica due anni. Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione ad ogni effetto.

La rappresentanza può spettare anche a uno o più membri del Consiglio Direttivo ai quali il C.D. abbia delegato tutti o parte dei propri poteri.

In caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare le sue funzioni a un altro membro del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO VII – Revisori dei Conti**

### **Art. 22**

Ai Revisori dei Conti, qualora nominati, spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai rendiconti predisposti dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 23**

I Revisori dei Conti sono nominati dalla assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

## **TITOLO VIII – Collegio dei Probiviri**

### **Art 24**

L'Assemblea potrà nominare il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, in carica tre anni, ai quali i soci e gli aspiranti soci potranno rivolgersi per l'esame dei provvedimenti del Consiglio Direttivo che li riguardano.

La decisione dei Probiviri è inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri potrà inoltre decidere ogni questione attinente al rispetto dello Statuto, e dell'Etica dell'Associazione.

## **TITOLO IX - Amministrazione – Entrate – Rendicontazione**

### **Art. 25**

Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili di fronte all'assemblea del buon andamento dell'associazione.

### **Art. 26**

Le principali entrate dell'associazione sono date:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;
- b) dai contributi di enti pubblici e privati, sovvenzioni, liberalità o lasciti degli associati o terzi;
- c) da eventuali proventi derivanti dall'attività dell'associazione.

### **Art. 27**

Ogni anno viene redatto un rendiconto delle entrate e delle uscite. L'anno sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

### **Art. 28**

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **TITOLO X - Durata - Scioglimento**

### **Art. 29**

La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

### **Art. 30**

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l'assemblea darà indicazioni di massima al od ai liquidatori in merito sopra.

### **Art. 31**

Per quanto non previsto al presente statuto si applica la normativa vigente in materia.